

*Fallimento e interruzione del processo: conoscenza legale dell'evento interruttivo, onere della prova e decorrenza del termine per la riassunzione*

Tribunale di Asti, 18 maggio 2015. Giudice Antonia Mussa

**Fallimento - Interruzione del processo - Decorrenza del termine per la riassunzione - Conoscenza legale - Necessità**

*La conoscenza legale dalla quale decorre il termine per la riassunzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 43 legge fall. deve essere riferibile a una dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente, al fine di garantire una piena tutela del diritto di difesa, una mera acquisizione aliunde della notizia.*

**Fallimento - Interruzione del processo - Riassunzione del giudizio - Eccezione di tardività - Onere della prova**

*Al fine di dimostrare la tardività della riassunzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 43 legge fall., l'onere della prova della legale conoscenza dell'evento interruttivo incombe sulla parte che eccepisce la tardività, non potendosi far carico all'altra parte di dare una prova negativa.*

**Fallimento - Interruzione del processo - Riassunzione del giudizio - Decorrenza del termine per la riassunzione - Dichiarazione di interruzione da parte del giudice**

*Il dies a quo per la riassunzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 43 legge fall. può essere individuato, in mancanza di altre indicazioni, nella dichiarazione di interruzione da parte del giudice.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Ordinanza

*omissis*

rilevato che con ricorso in riassunzione depositato in data 13.2.2015 la Curatela del Fallimento F. s.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore, ha chiesto di proseguire il giudizio nei confronti del sig. G.O. avente ad oggetto la violazione del patto di non concorrenza contenuto nel mandato sottoscritto con la società in oggetto in data 22.11.2001 e la restituzione di quanto pagato al resistente per il predetto patto di non concorrenza, oltre al risarcimento del danno emergente e del mancato utile e alla pubblicazione della sentenza su quotidiani di diffusione regionale e nazionale a spese del sig. AS. e, comunque, in estremo subordine, in caso di dichiarazione di nullità del patto di non concorrenza, la condanna del

sig. AS. alla restituzione di quanto percepito in funzione del predetto patto di non concorrenza;

rilevato che parte resistente ha depositato memoria difensiva in data 25.3.2015 con la quale ha preliminarmente eccepito la tardività della riassunzione chiedendo l'estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. e deducendo il mancato assolvimento da parte della curatela fallimentare dell'onere della prova in ordine al momento, successivo alla data di dichiarazione di fallimento, in cui sarebbe venuta a conoscenza dell'interruzione del processo in oggetto e, comunque, asserendo che il curatore avrebbe avuto conoscenza del presente procedimento dall'esame delle scritture contabili essendo tale evento riportato nei "Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio" del bilancio 2014.

Alla prima udienza di comparizione del 10.4.2015 la Curatela ha contestato l'assunto evidenziando che il termine di prescrizione decorre dal momento di conoscenza legale dell'evento interruttivo non individuabile nel caso in oggetto in quanto il curatore aveva avuto contezza di tale situazione durante la verifica di stato passivo.

Orbene, la questione in esame concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per la riassunzione di un processo interrotto a seguito del fallimento di una parte, nel caso in cui non sia individuabile un atto legale di conoscenza dell'evento interruttivo per il curatore e laddove si tratti di posizioni attive e non passive.

Si osserva che l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento di una parte è ora disciplinata dall'art. 43, comma 3 l.f. la quale dispone un'ipotesi di interruzione ex lege del processo rilevabile d'ufficio dal giudice senza necessità di particolari formalità e, dunque, anche a seguito di acquisizione della notizia del fallimento (Cass. n. 5650/2013; Cass. n. 6331/2013).

Prima della riforma del 2006 non era prevista una disposizione in tal senso e, in assenza di una disciplina derogatoria dell'art. 300 c.p.c., la giurisprudenza era orientata nel ritenere non automatico l'effetto interruttivo del fallimento potendo il processo continuare regolarmente finché il procuratore della parte costituita non avesse dichiarato in udienza l'evento interruttivo, o provveduto alla sua notifica, o si fosse costituita in giudizio la curatela fallimentare (Cass., n. 2965/2003). A tal fine non era sufficiente la mera produzione in giudizio della sentenza dichiarativa di fallimento stante la tassatività delle forme di denunciatio della circostanza interruttiva ex art. 300 c.p.c. (Cass. n. 6262/2002; Cass., n. 10724/2013: "La pronuncia di fallimento - anteriormente alla riforma attuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 cod. proc. civ., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo, in difetto della quale il processo prosegue tra le parti originarie, e l'eventuale sentenza resa nei confronti del fallito è soltanto inopponibile alla massa dei creditori, ma non è "inutiliter data", poiché il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, può avere interesse al giudizio per ottenere la sentenza, che non è radicalmente nulla, ma può produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquisito la sua capacità."). Di conseguenza, in assenza di un idoneo atto interruttivo la causa proseguiva e la sentenza resa tra le parti non era nulla, ma soltanto inopponibile alla massa dei creditori e agli organi della

procedura, potendo invece produrre i suoi effetti nei confronti del fallito tornato in bonis (Cass. n. 17418/2004).

La nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 5/2006, discostandosi dagli artt. 299 e 300 c.p.c., è volta a cristallizzare la situazione patrimoniale dell'impresa fallita al fine di permettere al curatore di formulare le opportune valutazioni riguardo alla gestione fallimentare ed evitare la prosecuzione di processi che darebbero luogo a titoli la cui efficacia sarebbe di difficile determinazione. Non bisogna, infatti, dimenticare che la riforma della legge fallimentare ha introdotto il principio della liquidazione rilocativa dell'azienda disciplinando l'istituto del programma di liquidazione (art. 104 ter l.f.), quale strumento di programmazione della liquidazione dell'attivo fallimentare nel quale rientrano anche le azioni processuali da intraprendere o proseguire ovvero l'opportunità di costituirsi in giudizio.

Una volta interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 43 l.f., questo dovrà essere proseguito ex art. 302 c.p.c. o riassunto ex art. 303 c.p.c. dal curatore, se il fallito era attore o nei confronti del curatore, se era convenuto, entro il termine, ora di 3 mesi, a pena di estinzione ex art. 305 c.p.c.

La problematica della decorrenza del termine di interruzione è già stata oggetto di pronunce della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 159/1971 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui faceva decorrere il termine per la riassunzione dall'atto di interruzione e non dalla sua conoscenza.

In ambito fallimentare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 17/2010 ha chiarito che “nel vigente sistema di diritto processuale civile, è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi d'interruzione automatica del processo (artt. 299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima. Orbene, l'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, mentre in precedenza anche nell'ipotesi di fallimento della parte, l'interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte medesima (ex multis: Cass., Sez. Un., n. 7443 del 2008, e giurisprudenza in essa richiamata). La disposizione menzionata, però, nulla ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato. Infatti, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d'interruzione automatica, attesa l'identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate, che le accomuna. Per costante giurisprudenza di questa Corte, nessuna norma di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima sol perché è suscettibile di essere interpretata in senso contrastante con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione (ex plurimis: sentenze n. 276 del 2009, n. 165 del 2008, n. 379 del 2007; ordinanze nn. 341, 268, 165 del 2008, n. 115 del 2005).”

La conoscenza legale dell'atto interruttivo deve risultare, quindi, da una dichiarazione nel processo o dalla notificazione, comunicazione o certificazione dell'evento con riferimento a quello specifico processo (ex multis Cass., n. 5650/2013; Trib. Roma 02 aprile 2014).

La peculiarità del caso in esame si evidenzia nel fatto che la curatela, riassumendo il processo interrotto per l'intervenuto fallimento avente ad oggetto una c.d. "posta attiva", ha dichiarato di aver avuto una conoscenza "di fatto" di tale processo e non una conoscenza legale.

E' chiaro, infatti, che far decorrere il termine dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento ovvero dalla sua annotazione nel Registro delle Imprese porterebbe all'ammissione del principio per cui l'organo fallimentare dovrebbe subire passivamente l'estinzione del giudizio, oltre che un contrasto con quanto statuito dalle sentenze della Corte Costituzionale testè citate.

La questione può essere risolta partendo da due principi:

a) L'onere della prova della legale conoscenza dell'evento interruttivo nella data anteriore al trimestre precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che ne eccelsiva l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa (Cass., n. 5650/2013; Cass. n. 3085/2010; Cass., n. 19122/2009);

b) La dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo implica la legale conoscenza dello stesso in considerazione del fatto che, da un coordinamento tra le norme sostanziali, in tema di mandato, e quelle processuali, relative alla disciplina dell'interruzione, la rappresentanza processuale sopravvive al fallimento o alla morte del mandante proprio per l'esigenza di tutelare gli interessi degli aventi causa del soggetto colpito dall'evento interruttivo. Ciò implica di conseguenza un obbligo del procuratore di informazione dei naturali destinatari aventi causa del mandante (Corte Cost., n. 136/1992; Corte Cost. n. 151/2000).

Nel caso in esame parte resistente non ha assolto l'onere della prova relativamente all'indicazione del termine di conoscenza legale, a partire dal quale sarebbe decorso il termine per la riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43 l.f.

Tale non può essere, invero, l'indicazione del contenzioso in oggetto nel bilancio pubblicato in data 29.9.2014 nella voce "Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio", in quanto, come già precisato, la conoscenza legale per la decorrenza del termine di riassunzione deve essere riferibile a una dichiarazione, notificazione o certificazione non essendo sufficiente una mera acquisizione aliunde della notizia e ciò al fine di garantire una piena tutela del diritto di difesa.

D'altro canto, occorre bilanciare tale interesse con i principi generali in termini di certezza del diritto in ciò individuando un momento di conoscenza legale nel caso di dichiarazione in udienza dell'interruzione alla presenza dei procuratori delle parti, anche quella colpita dall'evento interruttivo.

Invero, come sopra precisato, in assenza di altri termini da cui far decorrere il dies a quo per la riassunzione del giudizio, si ritiene che possa essere individuato nella dichiarazione da parte del giudice dell'interruzione ex art. 43 l.f.

Da ciò, ne discende che, in ossequio al combinato disposto degli artt. 1710, 1728 c.c. e art. 84 c.p.c., il procuratore costituito della parte colpita dall'evento interruttivo ha l'obbligo di informare gli aventi causa, nel caso

di specie la curatela fallimentare, al fine di metterli nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.

Ne consegue, pertanto, che l'interruzione ex art. 43 l.f., seppur operante di diritto, necessita di una declaratoria ricognitiva da parte del giudice (cfr. Trib. Terni 21.02.2011).

Ragionando diversamente, come nel caso in oggetto, non sarebbe individuabile alcun termine da cui far decorrere il dies a quo per la riassunzione a pena di estinzione.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene infondata l'eccezione di estinzione formulata da parte resistente, poichè l'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società F. s.r.l in liquidazione è stata dichiarata dal giudice all'udienza del 9.12.2014 e l'atto di riassunzione risulta depositato in data 13.2.2015, quindi, entro il termine previsto dall'art. 305 c.p.c.

Il giudizio prosegue nell'udienza fissata in dispositivo per la valutazione delle istanze istruttorie.

p.q.m.

rigetta l'istanza di estinzione in quanto infondata;

fissa udienza per la valutazione delle istanze istruttorie in data 21.10.2015 ore 09.30.

Si comunichi.

Asti, 18.5.2015

IL GIUDICE del LAVORO Dott.ssa Antonia Mussa

provvedimento depositato in cancelleria il 18 maggio 2015